



L.O. 46/24
SENT. 169/24
REP. 307/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Presidente

Giudice

Giudice relatore

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sulla domanda di apertura della liquidazione controllata depositata nell'ambito del procedimento di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso da

entrambi residenti

con il patrocinio dell'Avv.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato ai sensi del comb. disp. degli artt. 66 e 67 ss. C.C.I.I.,

hanno chiesto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e, in subordine, hanno domandato di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss C.C.I.I..

Il Giudice designato ha rigettato la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore riservandosi un separato provvedimento in ordine alla domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata.

✓ **La giurisdizione**

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, C.C.I.I., atteso che dal ricorso emerge che il _____ presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale dei debitori, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della



domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

✓ **La competenza**

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del C.C.I.L., poiché i ricorrenti risiedono nel Comune di _____ ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

✓ **I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento**

Come emerge dagli atti e dalla documentazione allegata, i ricorrenti non sono imprenditori; ed invero, sono lavoratori dipendenti presso _____

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 C.C.I.L., i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.L., un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, atteso che i debitori non risultano più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza risulta dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare, dovendosi rilevare che quest'ultimo risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori.

Risulta, in particolare, che l'esposizione debitoria è la seguente:

- situazione debitoria



Tipologia di debito	Creditore	Importo debito	Conferma del creditore	Categoria di credito
Mutui/finanziamenti/conti correnti bancari		179.830,44 €	Si	ipotecario
Mutui/finanziamenti/conti correnti bancari		2.598,89 €	Si	chirografario
Tributi		10.950,89 €	come da estratto di ruolo	privilegiato
Tributi		348,13 €	Si	privilegiato
Tributi		4.474,00 €	Si	privilegiato
Debiti per spese condominiali		15.467,79 €	Si	chirografario
Debiti per compensi professionali		10.392,56 €	Si	prededucibile
Debiti per compensi professionali		2.093,00 €	Si	prededucibile
Totale		<u>226.155,70 €</u>		



- Situazione debitoria

Tipologia di debito	Creditore	Importo debito	Conferma del creditore	Categoria di credito
Mutui/finanziamenti/conti correnti bancari		179.830,44 €	Si	privilegiato
Debiti per spese condominiali		15.467,79 €	Si	chirografario
Debiti per compensi professionali		6.809,11 €	Si	prededucibile
Debiti per compensi professionali		2.093,00 €	Si	prededucibile
Totale		204.200,34 €		

Il patrimonio dei debitori è, invece, costituito da:

- diritto di proprietà (in misura del 50% in capo a ciascun ricorrente) sull'unità immobiliare e sul relativo box siti in di valore stimato in sede esecutiva in € 226.220,00;
- diritto di comproprietà per la quota di $\frac{1}{2}$, in capo a di un immobile sito in di valore stimato in € 15.000,00 che forma oggetto di procedura esecutiva e quota di $\frac{1}{2}$ (pari a € 100,00) del canone di locazione del medesimo immobile, allo stato versato in favore della procedura esecutiva;
- crediti nei confronti di istituti di credito in relazione a rapporti di conto corrente bancario:
 - titolarità, in capo a del conto corrente presso avente saldo positivo di € 5.193,81;
 - titolarità, in capo ad del conto corrente presso avente saldo positivo di € 659,18;
 - titolarità, in capo ad del libretto avente giacenza di € 500,00;
- crediti futuri per retribuzione e pensione: è titolare di reddito da lavoro subordinato pari a € 2.397,50 per 13 mensilità; è titolare di reddito da lavoro subordinato pari a 1.758,00 per 13 mensilità.

I ricorrenti hanno allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente devono sostenere per il mantenimento del nucleo familiare, quantificandole in complessivi € 1.520,00 come segue:

h

VOCE DI SPESA	SPESA MENSILE	SPESA ANNUALE
Alimentari + spese igiene casa	€ 600,00	€ 7.200,00
Spese condominiali	€ 350,00	€ 4.200,00
Utenze	€ 230,00	€ 2.760,00
Telefonia/adsl/mobile	€ 50,00	€ 600,00
Spese per animali	€ 65,00	€ 780,00
Tassa rifiuti	€ 30,00	€ 360,00
Spese mediche	€ 20,00	€ 240,00
Polizze varie	€ 125,00	€ 1.500,00
varie	€ 50,00	€ 600,00
TOTALE SPESA	€ 1.520,00	€ 18.240,00

Sulla base di quanto sopra esposto, emerge la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) C.C.I.L., poiché il loro patrimonio personale non consente il soddisfacimento integrale delle obbligazioni assunte.

Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

Ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) C.C.I.L., il gestore designato dall'O.C.C. deve essere nominato liquidatore.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari eventualmente pendenti nei confronti dei ricorrenti, effetto automatico del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 C.C.I.L..

La liquidazione controllata ha carattere universale, salvi i crediti e i beni di cui all'art. 268 comma 4 C.C.I.L..

Pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori (anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura), salva la possibilità di proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito del debitore e di ogni utilità sopravvenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 C.C.I.L.,

5

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di

, entrambi residenti

procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 C.C.I.I. (art.

3 regolamento UE 2015/848);

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura

3) **nomina** Liquidatore

4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;

5) **ordina** ai debitori ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione e, in particolare, ordina al datore di lavoro di di corrispondere al liquidatore le somme mensili percepite, ivi comprese eventuali trattenute per pignoramento del quinto e per cessione del quinto, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza, ove non ritenute dal giudice delegato necessarie al mantenimento dei debitori;

6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.I., che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

7) **dispone** che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili, anche patrimoniali e reddituali, dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili dei ricorrenti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272 comma 1 C.C.I.I.;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272 comma 2 C.C.I.I.;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2 lett. d) C.C.I.I., la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, C.C.I.I.;



- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale dei debitori e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 C.C.I.I.. Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'O.C.C. e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

7

